Legge federale sull'imposizione degli autoveicoli

(LIAut)

Modifica del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati del... 2008¹; visto il parere del Consiglio federale del 2008², decreta:

I

La legge federale del 21 giugno 1996³ sull'imposizione degli autoveicoli è modificata come segue:

Ingresso

visti gli articoli 131 capoverso 1 lettera d, 74 capoverso 2 e 89 capoverso 3 della Costituzione federale⁴,

Sezione 3: Aliquota d'imposta e destinazione del gettito fiscale

Art. 13 Aliquota d'imposta

L'imposta è dell'8 per cento.

Art. 13a Destinazione del gettito fiscale (nuovo)

- ¹ La Confederazione distribuisce la metà delle entrate fiscali, interessi compresi e previa detrazione dei costi d'esecuzione, ai detentori di autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni. La distribuzione è effettuata sotto forma di versamento di bonus dopo la prima omologazione degli autoveicoli.
- 2 Il Consiglio federale disciplina i dettagli del sistema di bonus.
- FI
- FF
- 3 RS 641.51
- RS 101

Art. 13b Criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni (nuovo)

- ¹ Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni stabilisce i criteri applicabili alla valutazione degli autoveicoli ad alta efficienza energetica e a basso livello di emissioni d'intesa con il Dipartimento federale delle finanze, dopo aver sentito le cerchie interessate e sulla base degli sviluppi internazionali e dell'evoluzione tecnologica.
- ² Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni tiene un registro degli autoveicoli di cui al capoverso 1.

Art. 13c Ammontare dei bonus (nuovo)

Il Dipartimento federale delle finanze stabilisce ogni due anni l'ammontare dei bonus d'intesa con il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni.

II

Disposizione transitoria

Per gli autoveicoli tassati prima dell'entrata in vigore della modifica del ... della presente legge non vengono versati bonus.

III

- ¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.
- ² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Variante A (esclusione degli autoveicoli utilitari leggeri dal campo d'applicazione della LIAut)

Art. 1 Principio

La Confederazione riscuote un'imposta sugli autoveicoli destinati al trasporto di persone.

Art. 2 Definizioni

Per autoveicoli destinati al trasporto di persone a tenore della presente legge s'intendono le autovetture e altre auto principalmente concepite per il trasporto di nove persone al massimo, comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000–9030⁵);

RS 632.10 Allegato

Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale

Variante B (inclusione degli autoveicoli fino a 3500 kg nel campo d'applicazione della LIAut)

Art. 2 cpv. 1

- ¹ Per autoveicoli destinati al trasporto di persone o di merci a tenore della presente legge s'intendono:
- a. le autovetture con un peso complessivo non eccedente 3500 kg concepite per il trasporto di 10 o più persone, compreso il conducente (voci di tariffa 8702.1010- 9020^6);
- b. le autovetture e altre auto concepite principalmente per il trasporto di persone (diverse da quelle menzionate alla lett. a), comprese le vetture tipo «break» e le vetture da corsa (voci di tariffa 8703.1000–90307);
- c. gli autoveicoli per il trasporto di merci di peso complessivo non eccedente 3500 kg (voci di tariffa 8704.2110, 2120 e 2130, 3110, 3120 e 3130, 9010, 9020 e 90308).

Articoli 13, 13a, 13b, 13c conformemente alla variante principale

RS **632.10** Allegato RS **632.10** Allegato RS **632.10** Allegato